



**CORTE DI APPELLO FEDERALE**  
**II SEZIONE**

La **CORTE DI APPELLO FEDERALE** – Seconda sezione - FIN, riunitasi in data 26 agosto 2024 e composta dall'Avv. Marco Rago, Presidente, e dagli Avv.ti Giancarlo Guarino e Francesco Vaccaro, quali componenti, ha emesso la seguente

**DECISIONE numero 2/2024**

nel reclamo di cui al procedimento n.3533/2024

**PROMOSSO DA**

L'On. Fabio Rampelli (C. F. RMPFBA60M02H501I), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Quadri e domiciliato presso il suo studio in Roma in Viale Giuseppe Mazzini n.88,

*(appellante)*

**AVVERSO**

la **decisione n. 1/2024 del Tribunale Federale**, II sezione FIN resa in data 16 agosto 2024, con la quale veniva rigettato il ricorso dell'On. Fabio Rampelli

**SVOLGIMENTO**

Con reclamo depositato in data 19.8.2024 l'On. Fabio Rampelli adiva la Corte di Appello Federale Seconda Sezione, chiedendo di:

1. “Annullare la decisione n. 1/2024 del Tribunale Federale F.I.N resa in data 16 agosto 2024 nel procedimento iscritto al numero 3531/2024 accertando e dichiarando l'illegittimità dell'esclusione della candidatura dell'On. Fabio Rampelli a Presidente Federale;
2. Dichiarare valida ed efficace la candidatura dell'On Fabio Rampelli presentata in data 29 luglio 2024 per la XLIII assemblea ordinaria F.I.N convocata per il giorno 7 settembre 2024 con atto del 5 luglio 2024 prot. 3059-2024 e per l'effetto ammettere la candidatura dell'On Rampelli alla carica di Presidente Federale”.

In fatto il reclamante a sostegno della propria domanda deduceva:

- Con atto del 5 luglio 2024 prot. 3059-2024, veniva indetta e convocata l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Nuoto per il giorno 7 settembre 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in seconda convocazione presso l'Ergife Palace Hotel di Roma;
- All'esito dell'invio delle candidature da parte degli interessati alle varie cariche elettive, con comunicazione del 6 agosto 2024 a firma del Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto veniva pubblicato l'elenco delle candidature ammesse alle cariche elettive della Federnuoto e contestualmente veniva comunicato all'odierno reclamante la "non ammissibilità" della propria candidatura a Presidente Federale in quanto "*pervenuta oltre il termine essenziale di presentazione*".
- L'On. Rampelli impugnava tali provvedimenti presentando tempestivo Ricorso al Tribunale Federale della F.I.N. che fissava per la data del 16 agosto c.a. l'udienza per la discussione su piattaforma telematica zoom;
- Il Tribunale Federale all'esito della camera di consiglio, all'unanimità dei suoi componenti emetteva la seguente decisione:

*"Pertanto visto e considerato tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che il provvedimento del Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto del 6.8.2024 di esclusione del ricorrente On. Fabio Rampelli dalla lista dei candidati alla elezione del Presidente della Assemblea federale elettiva del 7.9.2024 non appaia illegittimo e pertanto viene confermato con conseguente rigetto del Ricorso".*

In particolare, il Tribunale affidava alla propria decisione al seguente quadro argomentativo:

1. *E' circostanza documentata e pacifica che il ricorrente abbia presentato a mezzo della propria società di tesseramento AD Larus Nuoto in data 29.7.2024 alle ore 11,30 (soltanto 30 minuti prima della scadenza del termine ufficiale e comunicato) presso la pec federale dedicata all'uopo la propria candidatura quale Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, compilando e sottoscrivendo il relativo modulo.*
2. *Che la presentazione di tale candidatura diversa da quella annunciata, sia avvenuta per un errore proprio/della segreteria della società ASD Larus Nuoto.*
3. *È circostanza riscontrata documentalmente che il ricorrente, rectius per suo conto la propria società di appartenenza per un errore di digitazione*

*dell'indirizzo pec, peraltro ortografico, non abbia fatto pervenire alle ore 13,30 ne alle 13,46 alcuna candidatura per la Presidenza federale.*

- 4. E' infine fatto irrituale anche l'invio della ultima e quarta pec delle ore 21,40 del 29.7.2024; invio avvenuto con la pec personale del ricorrente non alla pec dedicata ma alla pec della segreteria generale. Invio, quindi, che non può non essere considerato irrituale, non formale e tardivo.*
- 5. Ritiene il Tribunale che tale reiterati errori inducono con certezza ad affermare che non può utilmente invocarsi il principio della scusabilità attese le molteplici circostanze di irregolarità tali da non aver di fatto comportato nessuna ricezione da parte della F.I.N. di valida e tempestiva candidatura sul modulo disponibile, contenente la autocertificazione dei requisiti a Presidente federale.*
- 6. Il Tribunale ha fondato la propria decisione anche evidenziando e sostenendo a più riprese il termine di scadenza previsto per le ore 12,00 era da intendersi "quale termine essenziale ed improrogabile a norma dell'art 15 dello Statuto" ritenendo non fondate le deduzioni del ricorrente sulla scadenza del termine orario alle ore 23,59 del 29.7.2024, non ritenendo condivisibili altresì le considerazioni "semantiche" inerenti la disgiunzione "ovvero" inserita con riferimento all'orario delle ore 12:00 quale termine di decadenza".*

A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente articolava i seguenti 5 motivi ancorché erroneamente nel reclamo numerati solo fino al numero 3, che viene ripetuto per tre volte, che ivi di seguito si elencano nella loro titolazione:

1. Illogica e contraddittoria motivazione – sulla sufficienza documentale -.
2. Illogica e contraddittoria motivazione – sul termine di presentazione delle candidature-.
3. Erronea e illogica motivazione – sulla interpretazione della disgiunzione "OVVERO".
4. Erronea, illogica e contraddittoria motivazione – del rituale invio della candidatura alla segreteria generale .
5. Erronea, illogica e contraddittoria motivazione – dell'Errore materiale , della buona fede, del *Favor Participationis* e del Soccorso Istruttorio.

All'udienza del 26 agosto 2024, all'uopo fissata con apposito provvedimento ritualmente notificato e svoltasi in videoconferenza, veniva trattato il ricorso dell'On Fabio Rampelli, depositato a mezzo PEC in data 19.8.2024, e si teneva innanzi alla Corte d'Appello

Federale – II Sez. la discussione della causa; la Corte invitava la parte a discutere, e all'esito della discussione, nel corso della quale la parte si riportava alle difese in atti, previa camera di consiglio veniva data lettura del dispositivo.

### MOTIVI

Il ricorso del On. Fabio Rampelli non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado, per i seguenti motivi.

1. Per ragioni di ordine logico - giuridico il **secondo motivo** di ricorso deve essere trattato preliminarmente rispetto al primo.

Infatti, la dedotta erroneità della decisione impugnata per carenza documentale e vizio di procedura riferita alla candidatura a Presidente Federale presentata alle 21,40 del 29 luglio 2024 è questione secondaria rispetto a quella principale, posta dal secondo motivo di ricorso, della presunta illegittimità del termine perentorio fissato alle ore 12:00 dello stesso giorno, alla cui trattazione occorre pertanto dare priorità.

Peraltro, il ricorso di primo grado ed il reclamo non contengono in alcun modo domanda di annullamento dell'avviso di convocazione, neppure quale atto presupposto della censurata esclusione.

L'intero teorema proposto con impugnazione, a ben vedere, non pone minimamente in dubbio la legittimità dell'avviso di convocazione, esponendo solo una interpretazione "orientata" della clausola relativa al termine, secondo cui quello fissato alle ore 12:00 sarebbe stato un termine meramente alternativo ma non vincolante rispetto a quello delle 23:59 asseritamente desumibile dallo Statuto.

Infatti, si concorda con la sentenza di primo grado che evidenzia che “ *lo stesso ricorrente, se da un lato invoca la non perentorietà del termine delle ore 12,00 in quanto alternativo a quello delle 23,59, dall'altro nelle conclusioni non spiega alcuna domanda di accertamento sul punto quale atto presupposto limitandosi a chiedere di dichiararsi la sola illegittimità dell'esclusione dalle liste dei candidati*”. Analogamente dicasi nelle conclusioni sopra riportate del reclamo qui oggetto di disamina, ove non vi è alcuna censura specifica dell'atto presupposto che è l'avviso di convocazione.

L'assenza della impugnazione o della censura dell'atto presupposto che è l'avviso di convocazione del 5 luglio 2024 da parte del Consiglio Federale rende, in applicazione dei principi Generali del diritto, del tutto improcedibile e inammissibile una censura successiva dell'atto conseguente che è anche effetto di una applicazione di quanto già legittimamente stabilito con ogni conseguente inammissibilità.

Inoltre vi è da evidenziare che l'art. 15 dello Statuto Federale e l'art 28 del Regolamento Organico prevedono, con formulazione simile, che le candidature alle cariche federali

debbano essere depositate entro il quarantesimo giorno antecedente la data dell'assemblea. Tale normativa di rango primario nell'ordinamento federale non prevede, tuttavia, né la fissazione dell'orario né delle modalità da seguire per il deposito. Elementi, questi ultimi, necessari a definire compiutamente la procedura di presentazione delle candidature del tutto carente nelle previsioni di rango primario.

Orbene, è pacifico che i poteri di emanazione di normativa di attuazione dello Statuto (e quindi sub primaria in ambito federale) siano di competenza del Consiglio Federale ai sensi dell' art.16,comma 2,lett.n) dello Statuto stesso, così come è pacifico che, ai sensi dell'articolo 6, comma cinque del medesimo, tutti i soggetti federali abbiano obbligo di rispettare lo statuto e i regolamenti federali nonché le delibere e le decisioni assunte dagli Organi federali nell'esercizio dei poteri loro conferiti. Nel caso di specie il Consiglio Federale, con la delibera n. 85 del 5 luglio 2024 ha stabilito l'indizione dell'Assemblea Nazionale della FIN per il rinnovo delle cariche elettive e, con il medesimo provvedimento, ha approvato l'avviso di convocazione dell'assemblea con i termini di presentazione delle candidature. Detto avviso di convocazione, allegato e parte integrante della citata delibera, non è stato oggetto di censura o impugnazione da parte del reclamante in sede procedimentale, e non solo prevede espressamente il termine di presentazione della candidatura, a pena di decadenza, entro il quarantesimo giorno dalla data di celebrazione dell'assemblea con la specificazione "ovvero entro le ore 12 del giorno 29 luglio 2024", ma, altresì, fa rinvio ad ulteriori atti regolamentari allegati allo stesso avviso, tra i quali l'allegato 1 ("Norme generali...") e l'allegato 2 ("modalità di presentazione delle candidature....."). In particolare, in tale ultimo documento si rinviene la disciplina analitica per la presentazione delle candidature che è prevista non solo a mezzo PEC, ma anche a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano. Giova precisare, a tal proposito, che tale plurima modalità di presentazione (la pec, la domanda a mano e la raccomandata) rappresenta una prassi consolidata praticata dalle Federazioni Sportive e ben nota anche all'ente vigilante. Il profilo formale di tali distinte modalità di consegna, quindi, pretende che la Federazione sia posta in condizione di ricevere il deposito delle dichiarazioni di candidatura e rilasciarne ricevuta (così come previsto appunto nel citato documento "Modalità di presentazione....") in condizioni di par condicio rispetto agli interessati e, quindi, senza avvantaggiare coloro che dispongano di Pec rispetto a coloro che debbano /vogliono effettuare deposito a mano o con raccomandata postale. Va da sé che la fissazione del limite orario per la ricezione, non previsto dalla norma statutaria, possa e anzi debba essere stabilita dal Consiglio Federale - così come avvenuto nel caso di specie - in una fascia oraria in cui gli uffici federali siano

aperti, in funzione e con adeguato personale presente e ciò, in particolare, con riferimento alla consegna delle raccomandate postali che avviene notoriamente solo nella mattinata. Del resto, l'indicazione del limite orario di presentazione di candidature, domande di partecipazione, offerte di gara è istituto generale e comune di tutti i procedimenti ad evidenza pubblica (concorsi pubblici, procedure elettorali, gare d'appalto). Sarebbe tuttavia improprio e limitativo ritenere di dover ancorare la legittimità della fissazione dell'orario da parte del Consiglio Federale F.I.N. mediante richiamo in via analogica a principi generali del diritto pubblico.

Vero è, invece, che le Federazioni Sportive Nazionali sono enti di diritto privato regolati dal D. Lgvo n. 242/1999 e s.m.i nonché, per quanto non disposto con tale D. Lgvo, dal Codice civile (art. 16 Dlvo n. 242/1999). Infatti la Federazione come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del settembre 2023 è un soggetto privato quindi la stessa può decidere in totale autonomia le regole da adottare nel procedimento per il rinnovo delle cariche peraltro svolte nel caso di specie nel solco di una consuetudine consolidata e mai contestata. Infatti le regole applicate, uguali per tutte le Federazioni, non sono mai state impugnate o contestate da alcuno all'atto della loro emanazione, nè tanto meno sulla indicazione precipua di un orario di scadenza delle stesse: una diversa interpretazione lasciata al partecipante sfocerebbe inevitabilmente in una sorta di anarchia procedimentale dove ogni candidato può leggere il termine apposto come relativo e non assoluto conferendo una incertezza delle situazioni giuridiche incompatibile con la rigidità propria del procedimento che, peraltro, prevede la necessità di osservanza del termine a pena di decadenza .

Ne consegue che, ad avviso di questo Collegio, non si pone nella fattispecie in esame un tema di "computo del termine" cui applicare o meno i principi di cui agli artt. 152 e segg. c.p.c , posto che la disciplina pattizia (costituita da statuto, regolamenti attuativi e delibere del Consiglio Federale, come ribadito all'art. 6, comma 5 dello Statuto) univocamente ha determinato l'avviso di convocazione, debitamente pubblicato e reso noto, contenente l'indicazione delle ore 12,00 come termine ultimo a pena di decadenza per la presentazione di candidature.

Irrilevante, quindi, risulta ogni considerazione ancorata, in particolare, ai criteri di cui all'art 155 comma 1 c.cp.c., in riferimento al computo del 40° giorno dalle ore 12,00 o dalle ore 10,00 dell'orario assembleare previsto per la seconda o per la prima convocazione. La questione che rileva invece è, esclusivamente, quella se il Consiglio federale FIN abbia adottato una regolamentazione secondaria (id est. l'avviso di convocazione) non in

contrasto ma complementare alle norme sovraordinate e a tale domanda deve darsi risposta positiva.

In relazione **al primo motivo** di ricorso lo stesso viene trattato **unitamente al quarto motivo** secondo la elencazione del ricorso, in quanto entrambi motivi attinenti alla ammissibilità della candidatura inviata alle 21,40. Stabilita, infatti, la legittimità della determinazione del termine orario delle ore 12:00 per la presentazione di candidatura non vi è dubbio che tale termine sia da ritenere di natura perentoria e non ordinatoria sia per la evidenza del dettato letterale presente in tutte le fonti normative in richiamo (art. 15 Statuto, art. 28 Regolamento Organico, avviso di convocazione) sia per l'inquadramento sistematico dell'istituto, posto a presidio del principio di par condicio dei concorrenti alle cariche federali. Alla luce di tale considerazione non si pone alcuna questione relativa alla candidatura a Presidente Federale formulata sul relativo modulo, inviata solo alle 21,40 della serata del 29 luglio 2024 e, peraltro, ad indirizzo pec diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione.

Tale ulteriore candidatura, evidentemente, risulta inammissibile in quanto insanabilmente tardiva, alla luce di quanto precedentemente dedotto, ma anche e comunque per l'inosservanza della specifica procedura di invio alla casella di Pec candidatura [candidature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candidature2024@pec.federnuoto.it) indicata nell'avviso di convocazione (atto presupposto come detto non impugnato) e soggetta anch'essa alla sanzione della decadenza ivi espressamente indicata, a nulla rilevando che il diverso indirizzo Pec utilizzato fosse l'unico risultante presso la Camera di Commercio.

In proposito, si osserva tra l'altro che correttamente il Tribunale abbia accertato come non vi fosse alcun problema di funzionamento della pec dedicata alle candidature e che solo una serie ripetuta di errori - l'aver digitato "candiTature" e non candidature - abbia ingenerato nel mittente la errata convinzione soggettiva ma comunque immotivata di una limitazione della ricettività di tale casella, che invece era frutto dell'errore in cui era incorso l'odierno reclamante.

Con il **terzo motivo** il reclamante deduce vizio di "erronea ed illogica motivazione sulla interpretazione della disgiunzione **"ovvero"**.

Ritiene infatti il reclamante che il Tribunale Federale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla doglianza proposta in primo grado relativa alla supposta alternatività del termine per la presentazione delle candidature previsto dall'avviso di convocazione per le ore 12:00 del 29.7.24 rispetto al termine statutario dei 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, alternatività che sarebbe - a detta del reclamante - ricavabile dall'interpretazione letterale della disgiunzione "ovvero"

contenuta nel predetto avviso di convocazione dell'Assemblea Federale emesso in data 5.7.24 ove si legge: “le candidature a Presidente federale, consigliere federale e Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale devono essere presentate per iscritto alla Segreteria federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, a pena di decadenza, ovvero entro le ore 12:00 del 29/07/2024”.

A supporto della propria tesi il reclamante ritiene che l'utilizzo del termine “ovvero” avrebbe un univoco significato giuridico-legale alternativo: “ovvero” nell'unica accezione possibile di “oppure” e, a tal fine, richiama anche una citazione del noto Vocabolario “Treccani” secondo cui il termine “ovvero” rappresenta una “forma rafforzata della cong. disgiuntiva” (così nel Ricorso di primo grado, pag.10).

Anche tale motivo risulta infondato.

È infatti noto che nella lingua italiana - differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente - al termine “ovvero” oltre al significato proposto dal ricorrente (disgiuntiva utilizzata come sinonimo di “oppure”) possa essere attribuito anche un significato esplicativo della proposizione precedentemente enunciata.

Nel primo caso la congiunzione “ovvero” ha la funzione di unire diversi elementi di una proposizione o diverse proposizioni coordinate, attribuendo alla correlazione un valore di scelta equivalente, di alternanza indifferente, quindi come perfetto sinonimo di “o” e di “oppure”.

La seconda funzione di “ovvero” è quella esplicativa e, cioè, quella attraverso cui si introduce la spiegazione, la parafrasi, il chiarimento di un concetto precedentemente espresso. Viene in questo caso dunque utilizzato come sinonimo di “ossia”, “vale a dire”, “per meglio dire”.

Nel senso sopra esposto si è espressa - e giova richiamarla per l'autorevolezza della fonte - anche l'Accademia della Crusca nella sua preziosa attività di consulenza linguistica con un parere del 19/2/2004 a fronte di uno specifico quesito sul duplice valore della congiunzione “ovvero” (parere pubblicato sul web all'indirizzo <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/ovvero-sui-possibili-valori-della-congiunzione/123>).

Anche il noto e autorevole Vocabolario Treccani, citato solo parzialmente dal ricorrente nel proprio atto introduttivo di primo grado, nella parte di citazione omessa dal ricorrente riconosce che al termine in esame possa essere attribuito anche un secondo significato: “Nell'uso corrente ha attualmente una funzione soprattutto esplicativa, equivalente a cioè, ossia...” (cfr. Voce “ovvero” su Vocabolario Treccani on line, reperibile all'indirizzo web <https://www.treccani.it/vocabolario/ovvero/#>).



Fatta tale premessa, l'interpretazione della norma contenuta nell'avviso di convocazione, in forza della quale le candidature dovessero essere presentate "entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, a pena di decadenza, ovvero entro le ore 12.00 del 29/07/2024", non può essere altra se non quella secondo cui, per l'appunto, ribadito il termine a ritroso dei 40 giorni, nella necessità di indicare un orario di scadenza del termine per la presentazione delle candidature si è esplicitato che il termine sarebbe scaduto alle ore 12:00 del 29/07/2024, per l'appunto quarantesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, termine orario legittimamente fissato per le ragioni già sopra motivate.

D'altro canto, la tesi proposta dal ricorrente del "termine alternativo" oltre che illogica non può essere accolta perché sarebbe evidentemente incompatibile con la natura perentoria del termine, che è espressamente previsto a pena di decadenza. Dovendo quindi indagare a fini ermeneutici la funzione della norma, ed in applicazione del noto principio secondo cui nel dubbio si impone di seguire l'interpretazione che consenta di mantenere gli effetti della disposizione anziché quella che ne determini la privazione, non avrebbe avuto alcun senso prevedere un termine alternativo collegato ad una decadenza poiché allo scadere del primo termine non si sarebbe mai potuta verificare la decadenza proprio in ragione dell'esistenza del successivo termine.

Deve, quindi, in conclusione, ribadirsi il significato esplicativo del termine "ovvero" utilizzato nell'avviso di convocazione e pertanto l'esistenza di un unico perentorio termine di presentazione delle candidature per l'appunto fissato nelle ore 12:00 del 29/7/24.

Quanto alle **ulteriori censure riunite nel motivo n. 3 (rectius quinto)** nella sua elencazione nel ricorso) attinenti a: errore materiale, buona fede, soccorso istruttorio, *favor participationis*, si osserva quanto segue.

Va premesso che l'invocazione degli istituti della rimessione in termini per errore scusabile, così come del mancato ricorso al "soccorso istruttorio" denunciano la intima consapevolezza della piena validità e della perentorietà del termine delle 12:00, e palesano il tentativo di addebitare le conseguenze dell'accaduto a carenze o errori della Segreteria Generale o degli uffici di in relazione ai profili indicati.

In ogni caso il richiamo agli stessi istituti è infondato.

Il modulo di presentazione della candidatura, pre formulato dalla Federazione e reso disponibile per tutte le cariche, espone in intestazione a caratteri cubitali il titolo "Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" e la medesima carica è chiaramente indicata come oggetto della manifestazione di volontà a candidarsi.

A tale dichiarazione segue l'elenco dei requisiti di eleggibilità che sono oggetto di autocertificazione (salvo le successive verifiche documentali previste dalla normativa statutaria) le quali, non fosse anche per le responsabilità personali che comportano a carico del dichiarante, non possono risultare oggetto di fraintendimento specie da parte di un soggetto che ricopre altissime cariche istituzionali. A differenza di quanto affermato dal reclamante, non si tratta dell'erronea sottoscrizione di un modulo anziché l'altro, sostanzialmente equivalenti, salvo che per l'indicazione della carica alla quale ci si candida.

Come noto, è infatti statutariamente previsto (art. 15 co. 3) che "Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto".

Tali requisiti (e conseguentemente il tenore dell'autocertificazione) sono differenti in relazione alle diverse cariche oggetto di candidatura (cfr. artt. 18, 25 e 26 Statuto).

Conseguentemente anche le autocertificazioni contenute in calce ai diversi moduli di candidatura quale Presidente federale e Presidente del Collegio dei Revisori erano radicalmente difformi.

La pregnanza e responsabilità (anche penale) derivante da tale dichiarazione, unitamente all'elevato livello di consapevolezza che deve presumersi in capo al reclamante, anche in considerazione dell'esperienza dello stesso e delle cariche istituzionali di primo piano rivestite, ha legittimamente indotto la Federazione ad escludere che l'On. Rampelli avesse mai potuto firmare le autocertificazioni in questione senza neanche leggerle.

Anche a voler ragionevolmente escludere che l'On. Rampelli abbia dolosamente effettuato una falsa dichiarazione (con conseguente irrilevanza sotto il profilo penale e disciplinare dei fatti oggetto di esame), risulta comunque evidente come non si versi affatto in ipotesi di errore lieve e scusabile, ma trattasi di un errore colpevole poiché determinatosi per negligenza consistita nel non aver adeguatamente letto - nonostante le conseguenze giuridiche derivanti dall'atto che si stava sottoscrivendo - il modulo di candidatura e l'annessa autocertificazione.

In ogni caso, la prima candidatura proposta dall'On. Rampelli utilizzando il modulo per la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori non avrebbe mai potuto essere considerata valida come candidatura a Presidente federale proprio in ragione della oggettiva mancanza delle diverse autocertificazioni richieste, a pena di decadenza, per tale carica. Ogni diversa determinazione da parte della Segreteria federale sarebbe stata, questa sì, assunta in violazione dello statuto e delle disposizioni federali.

Il principio dell'errore scusabile, invece, tiene conto della, difficoltà che i cittadini possono avere a fronte della complessità dell'ordinamento giuridico, il quale non pone rimedio alle condotte errate dei cittadini e tende a temperare i rigori del principio "ignorantia legis non excusat"; esso fa sì che il soggetto possa essere rimesso nei termini laddove vi sia stato un errore in conseguenza della complessità del sistema giuridico, ritenendo che questo errore sia scusabile e che il cittadino non debba averne pregiudizio. Ferma l'autonomia normativa del sistema federale, di cui si è detto, si osserva comunque che in materia elettorale, secondo la giurisprudenza, il superamento del termine di alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto, può non costituire motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 9 maggio 2014, n. 2396) solo in presenza di determinate circostanze. E' stato ritenuto, ad esempio, giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è lieve; 2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovano già all'interno della casa comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, III Sezione, 5 dicembre 2019, n. 8336).

Il caso in esame non sembra ascrivibile in alcun modo a simili situazioni di imprevedibilità e non imputabilità che devono ricorrere cumulativamente secondo il principio di diritto espresso dalla pronuncia

Quanto poi all'invocato soccorso istruttorio, si osserva che lo stesso è istituito di carattere generale volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda, e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni; diversamente argomentando, ogni procedura selettiva pubblica sarebbe esposta, teoricamente all'infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute ad errori sostanziali, in violazione del principio di autoresponsabilità (Cons. stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324). Nel caso in esame non sussiste alcuna irregolarità nella candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e l'intera dichiarazione rappresenta sotto ogni aspetto formale e sostanziale la volontà espressa con la sottoscrizione da parte dell'On. Rampelli.

La Segreteria Generale aveva il solo compito di pubblicare l'elenco delle candidature ammesse "almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea" (art. 12, comma 12bis dello Statuto), il che significa, come peraltro riconosciuto nello stesso ricorso introduttivo, che le verifiche potessero essere svolte comunque in momento successivo alla scadenza del termine.

La Segreteria Generale ha dunque seguito alla lettera il procedimento, per come regolato

dalle fonti normative più sopra richiamate, valutando decorso il termine perentorio alle ore 12:00 del 29 luglio 2024 e procedendo quindi alla verifica di quanto pervenuto entro il termine fissato.

Dalla documentazione oggetto di verifica, sotto questo profilo, esula completamente ogni dato o informazione derivante da fonti giornalistiche, media o "social" in quanto del tutto estranee al procedimento e, anzi, precluse alla cognizione del Segretario Generale proprio per il ruolo di garanzia dallo stesso ricoperto con riferimento all'osservanza delle norme poste a presidio del principio di par condicio dei partecipanti.

In conclusione, questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal Tribunale di primo grado e ritiene corretta e legittima la procedura seguita che porta alla esclusione della candidatura del reclamante e pertanto per tutte le ragioni e argomentazioni esplicitate nella presente statuizione conferma la sentenza di primo grado.

### **PQM**

Il collegio, sentita la parte, letti gli atti, respinge il ricorso. La tassa viene incamerata. La motivazione verrà depositata nella giornata odierna.

Si comunichi

Roma 26 agosto 2024

I Componenti Relatori

Avv. Francesco Vaccaro

Avv. Giancarlo Guarino

IL PRESIDENTE Relatore

Avv. Marco Rago

